

N. R.G. 8825/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE VI CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8825/2022**

Oggi **6 dicembre 2022**, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti mediante collegamento audio-video da remoto con programma Teams:

per MARANGONI GIANFRANCO & C. S.N.C. l'avv. PERRINI ANGELO MASSIMO;

per MMA IARD S.A. e per MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES S.A. l'avv. Francesca Nosedà in sostituzione dell'avv. CARACCIOLO ERNESTO;

per la pratica professionale è presente nella stanza del predetto avvocato la dott.ssa Gaia Grossule.

I difensori e la praticante declinano le loro generalità come sopra indicate, danno atto che nessuna altra persona è presente nella stanza del collegamento e dichiarano che non procederanno ad alcuna forma di registrazione dell'udienza.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano,

previa conferma dell'ordinanza resa da Codesto Tribunale in data 20/7/2022

previa applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 per la mancata comparizione al procedimento di mediazione;

In via istruttoria

previa acquisizione del fascicolo del giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 16302/2021 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Milano,

Nel merito



condannare la convenuta MMA IARD S.A. (P.IVA FR35440048882) e MMA IARD ASSURANCES Mutuelles S.A. (P. IVA 13775652126), già Covea Fleet, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della conchiudente CARROZZERIA M.G. Marangoni Gianfranco & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'indennizzo contrattualmente dovuto nella misura di € 2.932,50, già dedotto lo scoperto contrattuale, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al pagamento, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre ad € 862,78 per costi di ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre ad € 444,08 per costi di ctp nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre ad € 1.038,78 per onorari per la procedura di accertamento tecnico preventivo, o quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa.

Condannare altresì la convenuta alla refusione delle spese stragiudiziali e di mediazione da quantificarsi con riferimento ai parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche (DL 37/18) oltre esborsi documentati, col favore delle spese giudiziali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfetaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

Con richiesta, se ritenuto d'Ufficio, di condanna ex art 96 cpc il cui importo è demandato al prudente apprezzamento del Tribunale.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvedere:

Nel merito:

per le ragioni esposte in atti, respinta ogni maggiore richiesta formulata dall'attrice, accertare e dichiarare che l'indennizzo dovuto alla Carrozzeria M.G. S.n.c. è pari a euro 3.450,00 iva inclusa da cui dedurre lo scoperto contrattuale di euro 750,00.

Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo i parametri di legge.

I difensori si riportano integralmente ai propri atti, in particolare alla memoria finale autorizzata, e discutono brevemente la causa.

L'avv. Perrini fa presente che la sentenza della Cassazione del 2022 richiamata da controparte si riferisce ad una fattispecie diversa; richiama a sostegno della propria tesi Cass. 34950/21.

L'avv. Nosedà conferma che la sentenza del 2021 risulta isolata e richiama il consolidato orientamento precedente.



Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*, dandone lettura.

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8825/2022** promossa da:

MARANGONI GIANFRANCO & C. S.N.C. (c. f. 02001450986), con il patrocinio dell'avv. PERRINI ANGELO MASSIMO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

MMA IARD S.A. (c. f. 35440048882), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLLO ERNESTO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES S.A. (c. f. 13775652126), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLLO ERNESTO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione



1. Oggetto di causa è in primo luogo un credito di euro 3.450,00 quale indennizzo dovuto in forza della polizza n. 8427192 (doc. 2 att.), concordato tra le parti in sede di ATP n. r.g. 16302/2021 Giudice di pace di Milano (v. doc. 11 att.), liquidato per i danni vandalici subiti in data 17/8/2018 dall'autovettura di ULCELLI Marco, che ha ceduto il credito a parte attrice.

Sul punto la controversia attiene alla misura dello scoperto contrattuale da applicare. Secondo la difesa dell'assicuratore, poiché le riparazioni della vettura sono avvenute presso un'officina non convenzionata, si dovrebbe applicare la misura del 20%, con il minimo di euro 750, prevista dall'art. 13, lett. b), delle condizioni di polizza, anziché l'ordinaria aliquota del 15%. Tuttavia tale clausola introduce una penalizzazione in dipendenza di una scelta contrattuale dell'assicurato e quindi comporta una restrizione alla sua libertà contrattuale. Si tratta, pertanto, di una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Parte convenuta non ha allegato e provato che tale clausola sia stata oggetto di una trattativa tra le parti e, di conseguenza, la clausola è nulla ai sensi degli artt. 33 e 36 cod. cons.

Rimane, quindi, applicabile lo scoperto ordinario del 15%, di modo che l'indennizzo dovuto è pari ad euro 2.932,50.

Il debito di indennizzo dell'assicuratore configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. SU n. 395/2007). Vanno, dunque, riconosciuti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata secondo l'indice dei prezzi al consumo FOI, dalla data del fatto.

2. Parte attrice ha anche diritto al rimborso delle spese occorse nella procedura di ATP, dal momento che è risultata vincitrice nella presente causa di merito. Il fatto che la domanda formulata nel ricorso fosse per un maggiore importo – euro 4.799 – non comporta che nella fattispecie vi sia soccombenza reciproca, come ritenuto da parte convenuta, ma solo che la liquidazione debba essere operata sulla base della somma riconosciuta e non di quella domandata, come stabilito dall'art. 5, d.m. n. 55/2014, peraltro nel caso di specie la riduzione non comporta una modifica dello scaglione di valore.

Il compenso al difensore si liquida in euro 805,00 in base ai valori medi previsti per i procedimenti di istruzione preventiva fino ad euro 5.200,00, cui si devono aggiungere il



15% per spese generali, CPA, IVA e le spese per contributo unificato e diritti di notifica e così complessivamente in euro 1.038,78.

Al c.t.u. sono stati liquidati euro 862,78 (v. doc. 12 att.), pagati da parte attrice (v. doc. 14 att.). Il c.t.p. di parte attrice ha presentato una parcella di euro 350,00, oltre accessori (v. doc. 13 att.), congrua in relazione a quanto liquidato al c.t.u. e anch'essa è stata pagata per un totale di euro 444,08 (v. doc. 15 att.), al lordo della ritenuta fiscale. Si noti che dall'esame della c.t.u. (doc. 11 att.) risulta che il c.t.p. ha partecipato attivamente ai lavori e concorso alla definizione concordata del danno, di modo che il suo intervento non può ritenersi superfluo, come dedotto da parte convenuta.

3. Le spese di questo giudizio si liquidano in euro 1.378,00 in base ai parametri minimi del d.m. 55/2014, in ragione della non complessità della controversia.

La parte ha diritto anche al rimborso dei costi della procedura di mediazione, obbligatoria per legge. Il compenso si liquida in euro 600,00 in base alla tabella 25 bis allegata al d.m. 55/2014, previa riduzione del compenso per la fase di negoziazione che non si è svolta a causa della mancata adesione dell'assicuratore.

Parte convenuta ha contestato tale rimborso, evidenziando che la procedura è stata incardinata presso un organismo di mediazione di Torino e quindi incompetente. La circostanza è vera, ma è anche vero che all'epoca la parte non ha sollevato eccezioni ed anzi ha accettato la domanda, spiegando nella mail del 9/9/2020 i motivi per i quali non aderiva alla procedura (v. doc. 9 att.). Per questo motivo, non sussiste il presupposto per la condanna della parte al pagamento di un ulteriore contributo unificato, come richiesto da parte attrice ai sensi dell'art. 8, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 28/2010.

Parte attrice non ha quantificato le spese del procedimento di mediazione, né il loro pagamento e quindi nessuna somma può essere riconosciuta per tale voce.

Infine non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ipotizzata da parte attrice.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica



VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 2.932,50 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 17/8/2018;
- 2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese del procedimento di ATP, che liquida in euro 1.038,78 per compenso del difensore e spese, euro 862,78 per compenso del c.t.u. ed euro 444,08 per compenso del c.t.p.;
- 3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 1.378,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, nonché euro 600,00 oltre CPA ed IVA, per il procedimento di mediazione.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 6 dicembre 2022

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani

